



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 237 IN DATA 13/09/2022

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. VARI CIG**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 7 in data 25.05.2022)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2022 avente ad oggetto: "*Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 34 del 21.03.2022 avente ad oggetto: "*Approvazione piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024*"- *Parte finanziaria*;
- il decreto di nomina del responsabile dell'Area Amministrativa n. 7 del 25/05/2022 al quale sono stati assegnati di capitoli di PEG per l'Area Amministrativa;

PREMESSO che, nell'ambito degli indirizzi dati per la realizzazione della manifestazioni del mese di settembre, l'assessorato alla cultura ha dato indicazioni per realizzare due serate di pubblico trattenimento: una presso la RSA Fondazione Falk di Vobarno, in occasione della serata solidale di raccolta fondi e una in piazza in loc. Carpeneda, in occasione della tradizionale festa del borgo;

CONSIDERATO che data la particolare natura dell'iniziativa l'assessorato ha individuato i gruppi musicale ritenuti idonei a soddisfare le esigenze di animazione ai fini turistico-culturali perseguite dall'amministrazione;

ATTESO che gli spettacoli sono affidati in parte tramite affidamento diretto ad agenzie di spettacolo e in parte mediante collaborazioni autonome occasionali in capo ai referenti delle singole band, che non esercitano l'attività in forma professionale;

Per quanto attiene allo spettacolo affidato come appalti di servizio:

VISTO il preventivo prot. 15391/2022 relativo alla serata in piazza in loc. Carpeneda, che prevede una spesa di € 500,00 oltre Iva 22%;

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL D.lgs. n. 267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto sono la acquisizione di un servizio di pubblico spettacolo
- la forma del contratto è la scrittura privata in via informatica e/o la scambio di corrispondenza commerciale
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di lettera di invito in atti
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in quanto servizio di valore inferiore alla soglia di € 139.000,00 entro la quale è prevista ex lege tale modalità di affidamento ;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

ATTESO:

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, stabiliscono che *“in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;
- che le succitate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedono altresì che ai fini dell'affidamento di appalti di valore inferiore ad € 40.000 *“la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”*
- che l'art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 – al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali *“acquistinretepa.it”* e *“arca.regione.lombardia.it”* effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'ente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO CHE l'affidamento dei singoli servizi in oggetto non necessita del ricorso al mercato elettronico o ad altre piattaforme telematiche di negoziazione, in quanto di valore unitario - al netto dell'IVA - inferiore ad € 5.000,00 (art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018);

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- l'appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell'affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l'esecuzione;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti molto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 139.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, come da normativa surriferita;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità modesta in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 - trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "*Bandi di gara e contratti*" di "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale dell'ente;

RILEVATO che per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi non sono stati riscontrati rischi da interferenza e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione di DUVRI e non sussistono costi diretti per la sicurezza;

Per quanto attiene allo spettacolo organizzato come collaborazione autonoma occasionale:

Visto il preventivo di spesa prot. 15326/2022 per lo spettacolo presso la RSA Fondazione Falk, che prevede una spesa complessiva di € 406,88 oneri IRAP compresi;

Ricordato che la Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Liguria – con deliberazione n. 64/2014 ha avuto occasione di esprimere il principio secondo cui "*...la prestazione artistica non*

possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto di servizi, costituendo una prestazione d'opera professionale. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici...E' di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche (le quali, tra l'altro, possono essere utilizzate solo per acquistare beni e servizi, tra cui certamente non può rientrare quella in questione)";

Rilevato che:

- la citata prestazione artistica è resa in regime di collaborazione occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972;
- i compensi proposti non superano la somma di € 5.000,00 e la prestazione ha durata inferiore a trenta giorni, pertanto non ricorre la necessità di applicazione previdenziale della gestione separata INPS 10%;
- gli importi proposti si ritengono congrui in relazione a prestazioni artistiche similari;

Atteso che, in riferimento all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, in materia di conferimento di incarichi individuali di natura autonoma:

- l'oggetto della prestazione è coerente con le competenze in materia culturale attribuite dall'ordinamento ai comuni e corrisponde a precisi obiettivi dell'amministrazione comunale, in particolare l'organizzazione di serate di pubblico trattenimento;
- all'interno dell'amministrazione comunale nessun dipendente è in grado di prestare analoghe attività, in quanto di natura squisitamente culturale e presupponenti una specifica e peculiare capacità tecnico-artistica;
- le prestazioni sono di natura temporanea e riveste il carattere della alta qualificazione sul piano artistico-culturale;
- sono previamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso delle prestazioni, come da precedenti premesse del presente provvedimento;
- ai sensi della disposizione di che trattasi si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in quanto le prestazioni richieste afferiscono ad attività svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte e dello spettacolo;

Visto il titolo IX, art. 105, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, in forza del quale l'amministrazione può affidare incarichi senza procedere all'esperimento di preventive procedure selettive qualora necessiti avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale, non comparabili od assimilabili ad altre per originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;

Atteso che la prestazione artistica di che trattasi, in quanto configurata come incarico di collaborazione autonoma, non risulta soggetta alla normativa in materia di tracciabilità (Legge 136/2010), come previsto dall'Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. – nella determinazione n. 4/2011, par. 3.12;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto dei servizi in premessa descritti, ai sensi e per gli effetti art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di assumere i seguenti impegni di spesa, mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, competenza 2022, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

a) concerto per serata solidale RSA Fondazione Falk (CIG ZB637A1011)

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €.
7750	5	2	1	3	U.1.03.02.02.000	610,00

4. di assumere i seguenti impegni di spesa per le prestazioni artistiche in regime di collaborazione autonoma occasionale, nell'ambito dell'iniziativa di cui in premessa:

a) concerto festa loc. Carpeneda

- Sig. Nicola Berini € 375,00 oltre IRAP

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €.
7750	5	2	1	3	U.1.03.02.02.000	375,00
7750 (IRAP)	5	2	1	2	U.1.02.01.99.000	31,88

5. di dare atto che l'esigibilità finale dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
6. di autorizzare la liquidazione a seguito di ricevimento dei documenti contabili vistati dallo scrivente responsabile del servizio;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL VICE SEGRETARIO
BODEI ANDREA / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)